



COMUNE DI CUREGLIA

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i sussidi alle famiglie per colonie e corsi estivi

(Risoluzione municipale no. 53 del 17.01.2023)

Il Municipio di Cureglia,

- richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale,
- considerato il credito concesso nell'ambito del preventivo,

stabilisce:

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza disciplina la procedura di sussidio per le colonie estive e i corsi Lingue e Sport, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani durante il periodo estivo.

Art. 2

Beneficiari

Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi in età scolastica (dal primo livello della scuola dell'infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliate nel Comune di Cureglia al momento dello svolgimento dell'attività.

Art. 3

Attività e corsi sussidiati

¹Per ogni allievo viene fissato un limite massimo di due eventi all'anno.

²Sono sussidiati i corsi di lingue e sport come pure colonie e corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali e società comunali.

Art. 4

Condizioni e richiesta

¹La colonia deve avere una durata minima di 5 giorni o 10 mezze giornate – anche non consecutivi – sull'arco delle vacanze scolastiche estive.

²La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio **entro il 30 settembre** dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito internet www.cureglia.ch.

³Per quanto concerne i corsi "Lingue e sport" la richiesta di sussidio è formulata direttamente dagli organizzatori e deve essere corredata dei seguenti documenti:

- programma e durata della colonia o del corso estivo;
- ricevuta dalla quale risulti l'importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso.

⁴Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);

Art. 5

Importo del sussidio

Il contributo non potrà essere superiore al 50% del costo effettivo sostenuto dalla famiglia per singola attività, ritenuto un massimo annuale di fr. 200.— per figlio

Art. 6

Versamento dei sussidi

Il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

Il Sindaco:

Il Segretario:

Tessa Gambazzi Pagnamenta

Loredana Ferraroni Polli

Cureglia, 20 gennaio 2023

Publicata all'albo comunale e sul sito www.cureglia.ch dal 20.01.2023 per 30 giorni tenuto conto delle ferie giudiziarie. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.